TRIBUNALE ECLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE E DI APPELLO PER L’ALBANIA - *Bari-Bitonto* - Nullità del matrimonio - Condizione futura e Dolo - Sentenza definitiva - 20 marzo 2014 - Giuseppe Pica, *Ponente*[[1]](#footnote-1)(\*)*.*

**Matrimonio - Consenso - Condizione - Fondamento giuridico.**

**Matrimonio - Consenso - Condizione futura - Condizione potestativa.**

**Matrimonio - Consenso - Dolo - Elementi della fattispecie.**

**Matrimonio - Consenso - Dolo - Caratteristiche della qualità.**

**Matrimonio - Consenso - Dolo - Elementi e vie di prova.**

*La rilevanza o efficacia giuridica delle condizioni con riferimento al matrimonio non dipende solo dall’influsso della tradizione romana o dalla natura contrattuale dello stesso o dal consenso matrimoniale, ma anche dalla necessità di salvaguardare la libertà di scelta dello stato di vita coniugale (cfr. can. 219) o dalla natura dell’amore coniugale, che “unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi” (Gaudium et spes, n. 49) (n. 4).*

*Riguardo alla cosiddetta condizione potestativa, se, infatti, nessuna umana potestà, neppure quella del Legislatore, può supplire il consenso delle parti (cfr. can. 1057), “a fortiori” questa facoltà difetta al giudice, il quale è obbligato ad elaborare presunzioni solo “ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereatur” (can. 1586). Ogni pretesa contraria da parte della giurisprudenza equivarrebbe a supplire un consenso che in realtà non c’è. Di tanto, deve però dirsi, che la giurisprudenza si è resa ben conto, orientando alla formulazione del disposto codiciale vigente, sia latino che orientale, che ha praticamente superato la problematica. Esso, infatti, attribuisce efficacia invalidante il consenso ad ogni condizione “de futuro”, indipendentemente dal suo tipo e contenuto, quindi anche alla condizione chiamata “potestativa” (n. 7).*

*Per una retta applicazione di tale principio, sono da tener presenti le condizioni prescritte, da intendere in modo unitario. Occorre che: 1° il dolo dia causa (dolus causam dans, dolus efficax) ad un effettivo inganno o errore del soggetto contraente; 2° il dolo (dolus malus e non dolus bonae fidei) sia posto in atto deliberatamente allo scopo preciso (dolo diretto) di carpire il consenso matrimoniale di una persona (…); 3° il dolo abbia per oggetto una qualità attuale della persona che il “deceptus” intende sposare, non di altri, anche se ad essa legati intimamente; a riguardo, il canone è tassativo: “circa alterius partis qualitatis” (…); 4° la qualità oggetto della “deceptio dolosa” e del conseguente errore doloso sia “qualitas quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest” (n. 14).*

*Le parole “suapte natura”, da intendersi secondo il loro significato proprio considerato nel testo e nel contesto (cfr. can. 17), indicano, in ordine alla valutazione del turbamento che la qualità o circostanza può recare al matrimonio, una preferenza del criterio oggettivo, nel senso di “communis aestimatio, a iurisprudentia confirmata”, invece di un criterio meramente soggettivo. Pertanto, sono da considerare circostanza o qualità atte a turbare gravemente il consorzio di vita coniugale la sterilità, di cui si fa esplicita menzione nel can. 1084, § 3, una malattia molto contagiosa, una gravidanza indotta da una terza persona, una condizione psicopatica (Cfr. coram Burke, decisio diei 25 octobris 1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 725, n. 12) (n. 14).*

*La specificità del dolo sarà dimostrabile attraverso la prova diretta o materiale, che consiste nella confessione in giudizio dell’inducente in errore, ma soprattutto nella confessione stragiudiziale riportata da testi che conobbero in tempo non sospetto il fine della sua azione sleale nei confronti dell’indotto in errore. Inoltre, tale specificità del dolo sarà dimostrabile attraverso la prova indiretta o logica, desumibile dalle circostanze e dai moventi riscontrabili nell’agire del soggetto: per esempio se egli tenesse molto al matrimonio; se spingesse per farlo o affrettarlo; se avesse altri motivi per esercitare l’azione dolosa (per esempio proteggere la sua buona fama, evitare sanzioni penali). È chiaro, come del resto avviene nei casi di simulazione, che le due “vie” di prova spesso potranno concorrere (n. 16).*

*(Omissis)*

Fattispecie e svolgimento del processo

1. – Giorgio Bianco e Laura Rossi, alla rispettiva età di *omissis* anni, nel 1999, su iniziativa di quest’ultima, avviarono una relazione sentimentale che, a distanza di un anno e mezzo, li portò a contrarre matrimonio.

Giorgio, laureato in giurisprudenza, avvocato, ritornato alla vita civile dopo aver assolto l’obbligo del servizio militare come Ufficiale di complemento dell’Esercito a *omissis*, aveva intrapreso l’attività professionale nel suo luogo di origine, *omissis*; Laura, laureata, prestava la sua attività di dipendente nella azienda *omissis*, di cui era anche socia, con sede in *omissis* località non lontana da *omissis*, in cui abitava con la sua famiglia.

Il rapporto, dapprima saltuario, fatto di pochi incontri, data la distanza dei luoghi dove i due dimoravano, divenne assiduo quando Giorgio, congedatosi, fece ritorno in Puglia. La vicinanza rivelò il differente stile di vita di entrambi, nonché il carattere, causando conflittualità di coppia e interruzioni della relazione.

Giorgio, da sempre vicino al mondo ecclesiale della sua Diocesi *omissis* e del suo paese *omissis*, in passato aveva rivestito la carica di Presidente dell’Associazione *omissis* e di membro del Consiglio diocesano della medesima Associazione.

Di contro, Laura era rimasta estranea alla vita ecclesiale e solo dopo, per l’insistenza del fidanzato, all’età di oltre trent’anni, iniziò a partecipare al corso di preparazione alla Cresima.

Inoltre, mentre per Giorgio era la prima e significativa esperienza affettiva, a Laura ne venivano attribuite diverse, l’ultima delle quali ancora in corso con un giovane del luogo, quand’ella, inaspettatamente, gli fece visita a *omissis*.

 E frequentandola, Giorgio avvertì subito che i suoi principi morali ed il conseguente stile di vita erano ben diversi da quelli di Laura, sì da pensare di porre fine alla relazione che riprese allorquando ella mostrò un certo cambiamento, evidenziando il cammino spirituale intrapreso e lo sforzo di condividerne i valori.

Sicché, sempre su insistenza di lei, i due fissarono la data del matrimonio per il febbraio 2001.

Ma nei pochi giorni che precedettero le nozze, Laura dovette confidare a Giorgio che la Cooperativa di cui era socia, oltre che dipendente, richiedeva — eccezionalmente e per un tempo limitato —, una fideiussione di 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire, a favore della medesima Società.

Alle spaventate rimostranze del futuro marito, preoccupato che tale impegno della futura moglie avrebbe pericolosamente coinvolto entrambi come coppia, ella reagì sostenendo l’unicità e temporaneità della garanzia da prestare. In realtà, la stessa, al solo scopo di indurre Giorgio ad accettare di sposarla, omise di dirgli che aveva già firmato la garanzia, con lettera farsa, datata *omissis* gennaio 2001, indirizzata alla sua Società.

Sia le sommarie informazioni assunte, sia le aleatorie ed inattendibili rassicurazioni della nubenda, indussero Giorgio a porre la ferma condizione al celebrando matrimonio che non avrebbe esitato a considerare nullo qualora, in futuro, avesse scoperto, come seriamente dubitava, d’essere stato dolosamente raggirato.

Con siffatta condizione, Giorgio celebrò il matrimonio in *omissis* il 10 febbraio 2001 nella Parrocchia *omissis*.

E i suoi dubbi si rivelarono più che fondati.

In data *omissis* 2005 le motivazioni della sentenza del Tribunale penale, presso cui Laura aveva posto l’azione, respinsero la narrazione dei fatti come prospettati dalla stessa, ossia che lei sarebbe stata costretta dalla Società Cooperativa a firmare la fideiussione, sotto minaccia d’essere licenziata. Invero, nessun licenziamento era stato mai deliberato dalla Società nei confronti dei suoi dipendenti. Inoltre, come Giorgio ebbe modo di sapere, tramite la sentenza di quel giudice, era prassi consolidata della Società ricorrere a tale forma di garanzia quando la Banca, su istanza degli stessi garanti, procedeva ad anticipazioni per gli affidamenti richiesti.

Sicché, avuto conferma della malafede della moglie, nonché del dolo da questa ordito, Giorgio, con lettera del proprio legale datata *omissis*, le preannunciava l’iniziativa della separazione coniugale, a cui faceva seguito la richiesta di accertamento di nullità del matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. Avutane sentenza negativa, egli ha adito, con capi diversi, questo Tribunale. Nel frattempo, il Tribunale civile *omissis*, su domanda congiunta dei due, il *omissis* 2010 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riproducendo le stesse condizioni della separazione.

2. – Con libello del *omissis*, Giorgio Bianco adiva questo Tribunale accusando di nullità il proprio matrimonio con Laura Rossi per “*Condizione de futuro da lui apposta nel formulare il consenso nuziale (can. 1102 § 1 CIC), nonché per il dolo nella Convenuta (can. 1098 CIC)*”.

In data 20 marzo 2012 veniva costituito il Turno giudicante. Il Preside del Collegio, accertata la competenza *ratione domicilii Conventae* iuxta can.1673 n. 2 CIC, ammetteva il libello in data 11 aprile 2012 a norma del can. e disponeva la citazione della Parti, rispettivamente a norma dei cann. 1505, § 1 e 1507, § 1, per l’udienza della concordanza del dubbio, fissata per il *omissis* 2012, rinviata al *omissis* 2012.

Nella data stabilita, era assente l’Attore, il quale, tramite il suo Patrono, Avv. Coppola Luigi, presente, giustificava l’assenza per motivi di salute ed insisteva sui capi accusati nel libello; non compariva la Convenuta, senza alcuna giustificazione; era presente il Difensore del Vincolo, Dott. Giannelli Vito, il quale dichiarava che si procedesse secondo le indicazioni del Giudice.

Il Preside, constatata la grave difficoltà a realizzare una riconciliazione, preso atto della dichiarazione di parte attrice, a norma del can. 1677, § 2, decretava la concordanza del dubbio con la formula: “*Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Condizione de futuro apposta dall’Attore; 2. Dolo ordito dalla Convenuta”*.

Espletata la raccolta delle prove, il Preside, *iuxta* can. 1598, § 1, in data *omissis* 2013 disponeva la pubblicazione degli Atti.

Il giorno *omissis* 2013 veniva decretata la *Conclusio in causa*.

Nella fase dibattimentale intervenivano i Patroni delle Parti ed il Difensore del vincolo.

Infine, la causa veniva passata al Collegio giudicante, donde la presente Sentenza.

In diritto

*A. Condicio de futuro iuxta can. 1102 §1 CIC*

3. – La tradizione canonica, facendo ricorso ai principi del diritto romano concernenti l’applicazione delle condizioni ai contratti, fece entrare anche nel proprio campo normativo l’applicazione della condizione al matrimonio per l’asserita sua natura contrattuale, sebbene, secondo la tradizione romana, alcuni negozi, in quanto atti legittimi, non potevano essere sottoposti a condizione (D. 50, 17, 77), come del resto lo stesso matrimonio, in quanto *consortium omnis vitae* (D. 23, 2, 1).

Nella divergenza di motivazioni, e cioè se nel caso “condicionem matrimonio appositam vitiari” o se “eius adiectione vitiari ipsum coniugium, ad instar actus legitimi” (D. 50, 17, 77), prevalse la tesi secondo la quale l’applicazione della condizione al matrimonio è una conseguenza del suo carattere contrattuale, stabilendosi che “condicio apponi potest non solum in matrimonio, sed etiam in aliis contractibus” (Glossa ad tit. V, lib. IV *Decretalium Gregorii IX: De condicionibus appositis in desponsatione vel in aliis contractibus*).

Distinguendo in seguito sulla natura delle condizioni e sull’efficacia giuridica o meno di alcune di esse, con esclusione di quelle “contra substantiam matrimonii, turpes vel impossibiles” (c. 7, X, 4, 5) la dottrina canonica riconosceva rilevanza giuridica ad alcune condizioni, per la loro incidenza sulla natura contrattuale del matrimonio, alle condizioni cioè lecite sospensive *de futuro*, o quelle *de praeterito* o *de presenti*, come nel can. 1092 del precedente Codice di diritto canonico.

4. – Invero, la rilevanza o efficacia giuridica delle condizioni con riferimento al matrimonio non dipende solo dall’influsso della tradizione romana o dalla natura contrattuale dello stesso o dal consenso matrimoniale, ma anche dalla necessità di salvaguardare la libertà di scelta dello stato di vita coniugale (cfr. can. 219) o dalla natura dell’amore coniugale, che “unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi” (*Gaudium et spes*, n. 49).

Sicché, si suole giustificare l’apposizione delle condizioni al matrimonio sia a motivo della sua natura contrattuale, sia per consentire la libertà di contrarlo, così come a riguardo similmente si ammonisce: “Quoniam Deus ab initio constituit hominem et reliquit illum in manu consilii sui (Eccl. XI, 14), hinc homo potest in matrimonium consentire vel pure ac simpliciter, vel nonnisi sub tali condicione, vel tandem addito modo, causa, demonstratione” (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Città del Vaticano 1932, p. 73, n. 878).

Sebbene “matrimonium propter reverentiam sacramenti et plurium incommodorum pericula contrahi debet pure et simpliciter” (*l.c.*), e non sotto condizione, tuttavia ancora al tempo della codificazione recente è stato respinto il suggerimento di considerare ogni clausola condizionale “pro non adiecta”, cioè “per negationem actionis ex conditione ad impugnandum matrimonium”.

E la giustificazione deriva da una duplice ragione, sia perché “revera consensus pendet a conditione realiter posita, etsi haec in iure pro non adiecta habetur” (*Communicationes*, 15, 1983, p. 234), sia perché può trattarsi “de iure quod habent sponsi apponendo condiciones” (*Communicationes*, 9, 1977, p. 378). E, infatti, secondo la giurisprudenza rotale “ipsum naturale ius videtur admittere facultatem apponendo condicionem cuilibet contractui” (coram Lefebvre, decisio diei 9 maii 1970, in *RRDec*., vol. LXII, p. 483, n. 2).

5. – Riconosciuta, pertanto, l’efficacia giuridica delle condizioni anche per il matrimonio, il can. 1102 del Codice vigente così recita:

“§ 1. Il matrimonio sotto condizione *de futuro*, non può essere contratto validamente.

§ 2. Il matrimonio contratto sotto condizione del passato o del presente, è valido, oppure no, secondo che quanto sta sotto condizione esista, oppure no.

§ 3. La condizione, tuttavia, di cui nel § 2, non si può apporre lecitamente, se non con la licenza dell’Ordinario del luogo, data per scritto”.

Com’è evidente, la nuova legge ecclesiale ha profondamente rinnovato il dispositivo concernente il consenso condizionato o l’oggetto del consenso pendente dalla condizione, espressioni — quest’ultime — da preferirsi a quella di matrimonio condizionato, dato che “consensus ad matrimonium nullam recipit condicionem, quia est legitimus actus” (COVARRUBIAS, *Epitome super IV Decretalium*, Venetiis 1568, p. II, c. III, n. 3); e, com’è noto, questa novità della disciplina canonica riguarda soprattutto la condizione propriamente detta *de* *futuro*. “Re quidam vera — si legge in una coram Stankiewicz del 30 gennaio 1992 —, cum condicio proprie dicta in subordinatione efficaciae iuridicae matrimonii ab eventu futuro et incerto consistat, tractus duractionis seu pendentiae, quem condicio de futuro inducit, difficulter componi potest cum dignitate sacramenti matrimonii, quod est signum sensibile significans et efficiens gratiam, ideoque veluti actus legitimus in traditione romana condicionem de futuro una cum statu pendentiae non patitur” (*RRDec.,* vol. LXXXIV, p. 14, n. 5).

6. – È da sottolineare, tuttavia, che la proibizione di apporre la condizione *de futuro* al consenso comporta non solo la nullità della clausola condizionale, come alcuni sostengono (cfr. coram Palestro, decisio diei 17 decembris 1986, in *RRDec.,* vol. LXVIII, p. 730, n. 5; coram Boccafola, decisio diei 27 maii 1987, *ibid.,* vol. LXXIX, p. 321, n. 3), ma rende nulla la stessa dichiarazione della volontà condizionata ad un evento futuro ed incerto, ossia irrita lo stesso consenso matrimoniale e, per conseguenza, il matrimonio contratto *sub conditione de futuro* (cfr. A. M. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma 1985, p. 74; J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, p. 391).

7. – Una particolare specie di condizione è quella che tecnicamente è detta *potestativa*. In questa, il verificarsi o non degli eventi, dipende dalla volontà di uno dei contraenti.

La dottrina, stante il dettato del can. 1092, non è stata univoca sul valore e sul modo con cui tale specie di condizione deve essere considerata, soprattutto allorché l’evento è destinato a realizzarsi in futuro ed, in tale caso, essa è detta *condicio potestativa de futuro*. E l’assenza di univocità derivava in sostanza dalla considerazione dei problemi pratici e morali conseguenti il dover considerare “sospeso” il consenso matrimoniale indefinitamente nel tempo e in dipendenza di un comportamento e di una decisione altrui. Si pensi al grave inconveniente della promulgata difformità fra la situazione sostanziale e quella formale in una materia di così grande rilievo quale quella dello stato di vita delle persone; ovvero al problema morale dell’illiceità dei rapporti coniugali intrattenuti dalle parti in “pendenza” del consenso di uno dei due, ossia quando le parti non sono sostanzialmente coniugi.

Sicché, dottrina e giurisprudenza avevano proceduto a costituire una *fictio iuris* in forza della quale la cosiddetta “purificazione” della condizione (ossia la volontà del soggetto che la condizione pone di produrre anche gli effetti del consenso prestato) veniva rapportata non già all’effettivo comportamento di colui nella cui “potestà” stava l’adempimento della condizione, bensì alla sincerità dell’impegno di quest’ultimo, al momento della manifestazione del consenso, di garantire l’adempimento della condizione propostagli.

Di fatto, tale soluzione fortemente artificiale (appunto *fictio iuris*) se evitava la sospensione del consenso quanto alla sua efficacia dando subito vita al vincolo matrimoniale, comunque spesso rimaneva distante dall’effettiva realtà delle cose ed, ancor peggio, prestava il fianco ad un facile straripamento del potere del giudice sì da farlo cadere in un evidente errore giudiziario.

Se, infatti, nessuna umana potestà, neppure quella del Legislatore, può supplire il consenso delle parti (cfr. can. 1057), a *fortiori* questa facoltà difetta al giudice, il quale è obbligato ad elaborare presunzioni solo “*ex facto certo et determinato*, quod cum eo, de quo controversia est, *directe* cohaereatur” (can. 1586).

Ogni pretesa contraria da parte della giurisprudenza equivarrebbe a supplire un consenso che in realtà non c’è.

Di tanto, deve però dirsi, che la giurisprudenza si è resa ben conto, orientando alla formulazione del disposto codiciale vigente, sia latino che orientale, che ha praticamente superato la problematica. Esso, infatti, come si è visto, attribuisce efficacia invalidante il consenso ad ogni condizione *de futuro*, indipendentemente dal suo tipo e contenuto, quindi anche alla condizione chiamata *potestativa*.

8. – Per completezza espositiva del vigente can. 1102 occorre aggiungere, come si sancisce al § 2 di esso, che se anche le legislazioni moderne (ad es., quella italiana: art. 108 del Codice civile) neghino possa aver luogo un vero fenomeno condizionale (cfr. A. FALSEA, *Condizione (diritto civile)*, in *Enciclopedia Giuridica*, VII, Roma 1988, p. 6), il Legislatore canonico, secondo la tradizione romana, attribuisce rilevanza condizionale anche alla condizione *de praesenti* e *de praeterito*, che taluno avrebbe ben visto eliminate, come del resto, accade nel CCEO, al can. 826.

In materia, il Legislatore ha solo tratto le conseguenze dal fatto che è il consenso delle parti — che non può essere supplito da nessun potere umano — la sola ed efficace causa del matrimonio.

Inoltre, in conseguenza della stessa natura delle condizioni *de praesenti* e *de praeterito,* l’influsso di esse sull’efficacia del consenso matrimoniale muta profondamente rispetto alla condizione *de futuro.* È chiaro infatti che l’efficacia del consenso matrimoniale non potrà restare sospesa ovvero essere eventualmente ritrattata; al contrario essa sarà subito reale o meno a seconda della sussistenza o non dell’atto dedotto in condizione.

9. – Va ribadita altresì la necessità che l’apposizione della condizione venga fatta con atto positivo di volontà, esplicito o implicito. È invece da disattendere una intenzione abituale o addirittura interpretativa.

Data la coessenzialità della condizione con l’atto del consenso, non si hanno due atti di volontà, uno con cui si sceglie il matrimonio e l’altro con cui si sottomette a condizioni, ma un unico atto con cui si vuole il matrimonio legato a quella condizione futura ed incerta, che è entrata a comporre la sostanza del matrimonio, al punto che mancando viene meno la volontà matrimoniale. E da questo, consegue la gravità della condizione, che il C.I.C. sancisce con la nullità del matrimonio, in quanto snatura il consenso matrimoniale che o è assoluto o non è del tutto.

“Nella fattispecie del matrimonio condizionale – annota correttamente il Bonnet – si riscontra in realtà una volontà effettiva ed attuale, ancorché subordinata nella sua efficacia ad un evento condizionante, che assume per volere dei contraenti stessi la funzione di accettare l’avveramento, avvenuto o mancato, di quel piano di interessi esterni, che in relazione al suo sorgere o meno, impedisce oppure permette al consenso matrimoniale di attingere la sua efficacia. Questa stessa effettiva attualità consente anche di affermare, pur nella complessità della fattispecie che si viene in tal modo a delineare, il valore peculiarmente unitario di una siffatta volontà” (P. A. BONNET, *L’essenza del matrimonio canonico,* Padova, Cedam 1976, pp. 452-456). Ed il Dossetti, a chi sostiene il verificarsi di una duplice volizione, risponde: “quell’unica, attuale, compiuta, assoluta volizione, cioè la volontaria dichiarazione, ha un contenuto cioè un *oggetto materiale* non semplice, ma complesso e quindi articolabile in una alternativa. Il soggetto che vuole dichiarare (e realmente così intende) di acconsentire al matrimonio se si verificherà l’evento, non è propriamente un soggetto che *abbia volontà* oppure *non abbia volontà* di dichiarare a seconda che si verificherà o non l’evento, ma è un soggetto che assolutamente *ha volontà* ossia con unica e indivisibile volizione *vuole* dichiarare (e così intende) di accettare ed escludere il matrimonio a seconda dell’una o dell’altra eventualità” (G. DOSSETTI, *La formazione progressiva del matrimonio canonico. Contributo alla dottrina degli sponsali e del matrimonio condizionale,* Bologna 1954, p. 111).

10. – Prima di trasferire il discorso dal piano sostanziale a quello processuale, occorre diversificare la condizione da figure apparentemente similari.

Essa si diversifica:

*a)* dall’errore circa una qualità intesa in modo diretto e principale, in quanto questo presuppone, più che un positivo atto di volontà (cfr. coram Canals, decisio diei 29 ianuarii 1964, in *RRDec.,* vol. LVI, pp. 43-44, n. 2; coram Felici, decisio diei 1 decembris 1953, *ibid.*, vol. XLV, p. 731, n. 4), lo stato terminale di assoluta certezza, sia pure erronea, nell’errante, al contrario dell’apponente la condizione che potrebbe essere in stato di dubbio, quantomeno iniziale. A riguardo è ormai pacifico che il dubbio possa cessare, sebbene permanga la condizione, in quanto la certezza acquisita mediante la falsa promessa di chi l’ha in mano, “nullo modo destruit condicionem antea appositam, sed consensus eidem subordinatus remanet, non obstante subsequenti certitudine, quae esse simul potest cum virtuali voluntate conticionata” (COMMISSIO SPECIALIS CARDINALIUM, in *causa Versalien*., decisio diei 2 augusti 1918, in *AAS,* 10, 1918, p. 390).

Inoltre, mentre nella condizione è la volontà dell’apponente a produrre la nullità del consenso in caso di mancata verifica dell’evento dedotto, nell’errore il consenso è viziato dal difetto dell’oggetto o della qualità richiesti;

*b)* dalla *causa contrahendi* che rappresenta solo il motivo per cui si contrae il matrimonio;

*c)* dalla *demonstratio* che identifica ed evidenzia solo la qualità in base alla quale si opta per una determinata comparte;

*d)* dal *praerequisitum* o *postulatum* che riguarda esclusivamente la decisione di contrarre o non e che non entra nel processo formativo del consenso in quanto lo precede;

*e)* dal *modus*, il quale, concettualmente, integra l’*adiectio alicuius oneris ad contractum iam perfectum.*

11. – Circa la prova della condizione, il cardine dell’accertamento giudiziale è dato dal nesso tra la circostanza optata e lo stesso consenso (cfr. coram Anné, decisio diei 2 decembris 1969, in *RRDec.,* vol. LXI, p. 1108, n. 4). Occorre, infatti provare non solo l’esistenza della condizione, ma che essa, al momento della formazione e manifestazione del consenso, sia stata realmente apposta mediante un atto positivo di volontà.

Nel caso di condizione *de futuro* l’unico oggetto della prova è il fatto dell’apposizione di essa; da questa discende, infatti, la nullità del matrimonio.

Di tale fatto può acquisirsi la prova per duplice via, da percorrersi quasi sempre in parallelo.

*a)* Per la *via* cosiddetta *diretta*, ossia a partire dalla dichiarazione giudiziale di chi asserisce di aver posto la condizione e, soprattutto attraverso la raccolta di testimonianze che attestino della dichiarazione stragiudiziale circa la detta apposizione, testimonianze tanto più significative quanto in sé coerenti, concordi con altre, circostanziate, vicine cronologicamente al momento della prestazione del consenso;

*b)* per la *via* cosiddetta *indiretta*, ossia indiziaria e circostanziale. Fra gli indizi due vanno segnalati come di particolare rilievo: l’*apprezzamento*, in positivo o negativo, che il soggetto attribuisce al fatto dedotto in condizione (*criterium aestimationis*) e — come si diceva — il *dubbio*, dato che, da un punto di vista psicologico e, quindi, probatorio, difficilmente l’apposizione di una condizione si comporrebbe con una certezza, positiva o negativa che si voglia. Ovviamente, sul piano della prova, il dubbio, non essendo nella sostanza un elemento costitutivo del concetto giuridico di condizione, non può essere richiesto come assolutamente necessario nella dimostrazione di essa, anche se ne sarà ordinariamente un elemento indiziario importante.

*c)* Fra le circostanze ha particolare peso il riscontro del comportamento (*criterium reactionis*) del soggetto cui è attribuita l’apposizione della condizione al momento dell’accertamento della non purificazione della medesima.

*B. Dolo ordito iuxta can. 1098 CIC*

12. – Il can. 1098 così recita: “Chi celebra il matrimonio raggirato con dolo, ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente”.

13. – Il Legislatore, con questa nuova norma positiva fondata su un precetto di diritto naturale, ossia quello della libertà del consenso matrimoniale, vuole colpire il fenomeno del *dolus malus* definito dal Michiels come “deceptio alterius deliberate et fraudulenter commissa, qua hic inducitur ad ponendum determinatum actum iuridicum” (G. Michiels, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisis 1955, p. 660).

Già il diritto romano, secondo la definizione di Labeone, considerava dolo “*omnis calliditas fallacia machinatio ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam”* (Dig. IV, 3,1,2, in ARANGIO RUIZ- GUARINO, *Breviarium Juris Romani,* ed. IV, Milano 1967, p. 461).

14. – Per una retta applicazione di tale principio, sono da tener presenti le condizioni prescritte, da intendere in modo unitario. Occorre che:

1° il dolo dia causa (*dolus causam dans, dolus efficax)* ad un effettivo inganno o errore del soggetto contraente;

2° il dolo (*dolus malus* e non *dolus bonae fidei*) sia posto in atto deliberatamente allo scopo preciso (*dolo diretto*) di carpire il consenso matrimoniale di una persona; se col dolo s’intendono perseguire altri scopi, ad es. tutelare il proprio onore, evitare una condanna, ecc., il consenso per sé non ne resta viziato, sebbene il dolo determini un inganno e sia lesivo della libertà di determinazione del contraente, in quanto il canone parla espressamente di “dolus ad obtinendum consensum patratus”;

3° il dolo abbia per oggetto una qualità attuale della persona che il “deceptus” intende sposare, non di altri, anche se ad essa legati intimamente; a riguardo, il canone è tassativo: “circa alterius partis qualitatis”. Il termine *qualitas –* precisa A. Stankiewicz – “ontologice importat quemdam modum substantiae seu quamdam determinationem secundum aliquam mensuram … ob quam personae inter se differunt adspectu psychico, morali, religioso, sociali, iuridico, et ita porro” (coram Stankiewicz, decisio diei 27 ianuarii 1994, *RRDec.,* vol. LXXXVI, p. 68, n. 24);

4° la qualità oggetto della *deceptio dolosa* e del conseguente errore doloso sia “qualitas quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest”. Le parole “suapte natura”, da intendersi secondo il loro significato proprio considerato nel testo e nel contesto (cfr. can. 17), indicano, in ordine alla valutazione del turbamento che la qualità o circostanza può recare al matrimonio, una preferenza del criterio oggettivo, nel senso di “communis aestimatio, a iurisprudentia confirmata”, invece di un criterio meramente soggettivo. Pertanto, sono da considerare circostanza o qualità atte a turbare gravemente il consorzio di vita coniugale la sterilità, di cui si fa esplicita menzione nel can. 1084, § 3, una malattia molto contagiosa, una gravidanza indotta da una terza persona, una condizione psicopatica (Cfr. coram Burke, decisio diei 25 octobris 1990, *RRDec.,* vol. LXXXII, p. 725, n. 12).

15. – I commentatori distinguono il dolo *determinante –* detto anche *dolus causam dans* – che fu causa dell’atto tanto che senza di esso non si sarebbe dato quell’atto, dal dolo *incidentale* – detto *dolus incidens* – senza il quale l’atto si sarebbe ugualmente compiuto, ma a migliori condizioni.

Inoltre, si distingue il dolo *positivo* da quello *negativo*, ossia *omissivo* checonsiste non tanto nel mettere in moto macchinazioni di raggiro, quanto nel silenzio sleale verso l’altro contraente (cfr. D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, Torino ed.1962, vol. I, p. 405 ss.; A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato,* Milano ed. 1965, p. 160 ss., § 111).

16. – Circa la prova dell’errore ai sensi del can. 1098, si trova spesso utilizzato lo strumentario logico costituito dai due criteri indiziari denominati *criterium aestimationis* e *criterium reactionis*. In concreto: l’accertare che il soggetto tenesse alla presenza o all’assenza di una certa qualità personale nel suo futuro coniuge, nonché il verificare come esso si sia comportato alla scoperta dell’errore sono considerati elementi indiziari della prova di un vero stato di errore e – ancor più precisamente – di un errore determinante, ossia *causam dans* al consenso matrimoniale.

Va da sé, nell’applicazione di tale criteriologia probatoria della condizione soggettiva di errore, che i due criteri *reactionis et aestimationis* non potranno tuttavia essere esigiti con quella nettezza con cui logicamente debbono riscontrarsi nell’altra fattispecie di errore sulla qualità personale del coniuge rilevante quale vizio del consenso.

Infatti, nell’ ipotesi in parola, ossia quella di cui al can. 1097 § 2, la qualità personale che è oggetto di errore sarebbe stata in ipotesi voluta dal soggetto errante in modo “diretto e principale”, ovvero costituita per propria decisione oggetto essenziale della propria volontà negoziale.

Quanto alla *specificità del dolo,* ovverosia alla sua finalizzazione all’ottenimento del consenso matrimoniale, si ritiene non infondato rifarsi allo strumentario abitualmente utilizzato per dimostrare il fenomeno, per certi versi analogo, della simulazione di consenso. Infatti l’intenzione di carpire all’altro il compimento di uno specifico atto giuridico non può che attuarsi attraverso un atto di volontà positivo e finalisticamente orientato in tale senso.

Così, la specificità del dolo sarà dimostrabile attraverso la prova diretta o materiale, che consiste nella confessione in giudizio dell’inducente in errore, ma soprattutto nella confessione stragiudiziale riportata da testi che conobbero in tempo non sospetto il fine della sua azione sleale nei confronti dell’indotto in errore.

Inoltre, tale specificità del dolo sarà dimostrabile attraverso la prova indiretta o logica, desumibile dalle circostanze e dai moventi riscontrabili nell’agire del soggetto: per esempio se egli tenesse molto al matrimonio; se spingesse per farlo o affrettarlo; se avesse altri motivi per esercitare l’azione dolosa (per esempio proteggere la sua buona fama, evitare sanzioni penali).

È chiaro, come del resto avviene nei casi di simulazione, che le due “vie” di prova spesso potranno concorrere.

In fatto

*Circa la condizione apposta dall’Attore - Circa il dolo ordito dalla Convenuta*

17. – Il Collegio giudicante, valutato tutto il complesso delle risultanze istruttorie, con morale certezza, riconosce la fondatezza processuale dell’assunto attoreo.

Per economia espositiva, si stima conveniente trattare i due capi contestualmente, pervenendo a conclusioni distinte nel rispetto dell’autonomia dei medesimi.

18. – Centrando, ora, le ragioni che hanno convinto della radicale nullità del matrimonio in esame, facciamo riferimento, in primo luogo, alla assoluta attendibilità e sincerità dell’Attore. Questi, laureato in legge, ufficiale di complemento durante il servizio militare, dopo aver praticato l’attività di avvocato per poco tempo, ha preferito l’impiego in banca. È descritto dai suoi parenti quale “*uomo trasparente, onesto”*; “*per anni un responsabile dell’Associazione (omissis), membro del Consiglio diocesano della medesima associazione, un impegnato nel sociale”*, “*dalla coscienza retta”*; stimato e “*amato come un figlio*” dal suocero, come anche dai parenti della Convenuta; tra questi, il Dott. *omissis* lo definisce “*religiosissimo (…) una persona molto buona ed onesta”*. Per converso, ulteriore conferma dell’onesta ed attendibilità dell’Attore è data dalla sentenza penale emessa dal Tribunale Civile, a seguito della quale i familiari della Convenuta sentirono il dovere di porgere le proprie scuse all’Attore. Anche il parroco *pro tempore* della parrocchia nei cui locali l’Attore pose il suo studio legale “*dal (omissis) al (omissis)* scrive: “… *ritengo che Giorgio è equilibrato e veritiero, uomo di integra condotta e di provata fede”*; cfr. attestati di credibilità dell’attuale parroco dell’Attore e di Sr. *omissis*.

Da tale unanime riconoscimento deriva una prima logica conseguenza: la dichiarazione giurata dell’Attore, per quanto non elevabile, ex can. 1536, § 2 CIC, a prova definitiva della tesi dedotta in giudizio, ne forma solido argomento di fondo cui prestare fede ed attenzione massime “*utpote viam ad probationem praestat”*.

19. – Non così, invece, circa la Convenuta, ritenuta inaffidabile, frivola, dal passato sentimentale chiacchierato. Per dieci anni, aveva avuto una relazione con un avvocato di *omissis*, venuta meno per il carattere di lei e, negli affetti, per la sua spregiudicatezza, tant’è che quando prese a “*corteggiare”* l’Attore, frequentava un altro uomo del posto.

Laureata in lingue, ella, a trent’anni, si era affermata come imprenditrice in una società di produzione e lavoro, di cui, oltre che come dipendente, era socia facente parte del consiglio di amministrazione.

Questi, dunque, i protagonisti della vicenda in esame: agli antipodi caratterialmente e, soprattutto, diversi quanto ai principi morali e al conseguente stile di vita.

20. – Entrando nel merito, l’Attore, in giudizio riferisce che nel 1999 fu raggiunto dalla Convenuta a *omissis*, dove egli prestava il servizio militare, in qualità di ufficiale di complemento, e seguì, suo malgrado, una frequentazione, trascinatasi per la caparbietà di lei. Dalle prime informazioni che egli raccolse, ella, infatti, risultava essere una donna dalle molte “*storie affettive”* che – come lo stesso dice – “*non garantiva una certezza ed una affidabilità sentimentale ed affettiva*”.

 Tornato in Puglia, l’Attore ebbe modo di verificare che lo stile di vita di entrambi era stato diverso nel corso dei passati trent’anni e quanto era difficile impostare una seria relazione orientata al matrimonio. “(…) *i miei principi erano diametralmente opposti —* egli dichiara — *da quelli di Laura (…) Questa divergenza di principi, soprattutto morali, mi rendeva insicuro. Dubitavo che Laura fosse la donna giusta per me”*.

Sicché, nell’estate del 2000, a pochi mesi dalla assidua frequentazione, la relazione subì una interruzione proprio a motivo delle opposte mentalità e, l’Attore precisa: “(essa) *riprese su iniziativa di lei”*, la quale diceva che “*sarebbe cambiata, che io ero l’unico uomo, la persona che desiderava sposare ed avere come guida”*. Tale circostanza è confermata da una lettera della Convenuta al fidanzato.

Fu soprattutto la buona volontà mostrata dalla donna nell’accostarsi alla pratica religiosa ed il dare a vedere “*un certo cambiamento*” ad indurre l’Attore ad accettare la proposta di nozze, avanzata dalla stessa, nonostante egli continuasse ad essere gravato dal dubbio sulla buona riuscita del futuro coniugale, atteggiamento dubbioso che la stessa Convenuta riconosce nel corso della sua deposizione giudiziale, allorquando dichiara che “*Giorgio è sempre stato chiuso e diffidente”*.

Giova citare, a riguardo, quanto riferito dalla sorella dell’Attore, la quale sottolinea che fu grazie a suo fratello che la Convenuta “*riprese a frequentare la parrocchia ed, in vista della Cresima, a fare un cammino di catechesi*”; fatto, per Giorgio, “*molto importante”*, in quanto egli “*è sempre stato un religioso, praticante, aderente all’Azione Cattolica (…) un puro di cuore (…) dalla coscienza retta*”.

21. – Ma a distanza di circa un mese dalla celebrazione delle nozze, un grave inconveniente allarmò l’Attore.

Su insistenza della Convenuta, come si evince nel verbale n. 108 del CdA della Società Cooperativa tenutosi il *omissis* 2001, i soci amministratori prendevano atto delle lamentele della collega circa la rischiosità delle “*attuali garanzie fideiussorie prestate alle banche (…) eccessivamente gravose”*. Tali forme di garanzia, infatti, nel caso di una sempre possibile insolvenza o ritardata erogazione dei contributi da parte dello Stato o dei pagamenti da parte dei clienti, o ritardi nell’esecuzione delle opere commissionate, esponevano, per il loro rilevante importo di svariati miliardi, i patrimoni dei sottoscritti a rischio incalcolabile. Consapevole di questo, la Convenuta sollecitava il CdA di contattare l’istituto di credito onde trovare altre forme di garanzie di minore rischio, nonché di minore costo e fiscalmente detraibili, dato che — si legge nel citato verbale — “(…) *trattandosi di una Cooperativa e non di una società di capitali (…) il patrimonio non è divisibile materialmente tra gli stessi, ancor di più l’esposizione del patrimonio personale di essi è altamente elevata”*. Nello stesso verbale si legge altresì che le garanzie fideiussorie erano molte e con scadenza annuale, perché recita “*prima della firma delle fideiussioni annuali”*, ma anche che quelle passate erano in scadenza, in quanto è scritto: “(…) *onde poter approfondire e discutere il problema della estinzione delle fideiussioni bancarie in corso e future* (*…*)*”*.

Di tanto la Convenuta rese edotto solo in parte il futuro marito. Difatti, ancora alla data del *omissis* 2001, ella sosteneva che non avrebbe firmato la fideiussione di 2 miliardi e 400 milioni in favore della cooperativa, quando, invece, era stata da lei già sottoscritta alcuni giorni prima. Sicché mentre ella, a poche settimane dalle nozze, rassicurava l’Attore che la sottoscrizione della fideiussione sarebbe stata l’unica ed assorbente di ogni altra esposizione fideiussoria eventuale e/o pregressa, costituendo, pertanto, l’unico impegno fideiussorio, momentaneo ed irripetibile, volutamente ometteva di rivelargli la pendenza delle altre sottoscrizioni che sarebbero andate al rinnovo e le difficoltà in cui versava la società *omissis* che avrebbe chiesto di lì a poco alla banca lo sconto di cambiali per 800 milioni.

 Come paventato, l’esigenza di nuova liquidità e quindi ulteriore garanzia di fideiussione si ripresentò a seguito del mancato pagamento da parte di alcuni clienti, quale la *omissis* (poi fallita), di commesse ormai eseguite per circa 2 miliardi e 300 milioni delle vecchie lire, nonché per la mancata realizzazione di opere per varianti non preventivate con il consequenziale non ritorno “*in termini di redditività”*. Tant’è che la Cooperativa giunse a richiedere alla Convenuta, nel giugno del 2001, una più ampia fideiussione di 2 miliardi ed 820 milioni, in sostituzione di quella di cui prima, di 2 miliardi e 400 milioni.

22. – Della falsità della Convenuta circa le mezze verità da questa rivelategli, l’Attore venne a conoscenza — a detta della stessa — purtroppo dopo il matrimonio e successivamente alla nuova ed ulteriore richiesta di finanziamento da parte dei vertici della cooperativa. Ma, nel contrarlo, nonostante le rassicurazioni della nubenda, non venne meno in lui “*il sospetto sull’operato di Laura Rossi, la quale* (gli) *riferiva che era costretta dalla cooperativa a sottoscrivere la fideiussione”*, di 2.400 milioni, unica ed assorbente, che — ella diceva — di non avere ancora sottoscritto, mentendo come si evince dai verbali del CdA nn. *omissis*.

Sicché, gravato dal dubbio, persistendo timori e perplessità, l’Attore, fece dipendere il sorgere del proprio matrimonio ovvero il permanere dello stesso (del suo impegno verso di esso) dal fatto che rispondesse a verità che la *“sottoscrizione alla fideiussione (…) era l’unica, che non c’erano altre e che non ce ne sarebbero state altre e, soprattutto, che era temporanea, in quanto la cooperativa, nell’arco di pochi mesi, con altre soluzioni avrebbe fatto fronte all’impegno assunto”.* Lo stesso ricorda: *“Laura me lo disse piangendo, disperata, giurando che era la verità”* e confessa: *“Le risposi che se in seguito avessi scoperto che quanto assicuratomi non rispondeva a verità, mi sarei separato da lei, non dando alcun valore al vincolo matrimoniale”*, dal momento che le perplessità: “*non vennero del tutto meno, nonostante le sue assicurazioni, in quanto solo il tempo, quei mesi di cui lei parlava per la soluzione del problema, mi avrebbero dato la certezza sulla verità di quanto dettomi. La condizione posta al matrimonio consisteva nell’appurare, a distanza di mesi, che la fideiussione era unica e temporanea e non e ve ne erano altre. Di questa mia condizione erano a conoscenza Laura, i miei familiari, un amico, Fabio Verdi”*.

23. – Dal canto suo, la Convenutariconosce la sussistenza delleaffermazioni dell’Attore, dichiarando: “*Probabilmente Giorgio esternò i suoi dubbi e le sue preoccupazioni a motivo delle fideiussioni di cui abbiamo già detto, ma io potrei non aver percepito le sue affermazioni come una condizione. Su questo punto mi rimetto alla decisione del Tribunale”*. Ella non conferma però di aver deliberatamente raggirato il fidanzato al fine di ottenere il suo consenso matrimoniale. Il che, comunque, non costituisce obice all’accoglimento della domanda attorea, perché, ordinariamente — sulla base del principio di ciascuno in rapporto alle proprie azioni —, si presume che, provato l’inganno, si debba ritenere presente anche la volontà di ingannare. Volontà deducibile dalla cura messa dalla stessa nell’evitare all’ingannato, *ante nuptias*, non solo di dire la verità, dando adito a giudizio erroneo, ma anche impedendogli di entrare in contatto con persone e documenti che avrebbero potuto fargli scoprire la macchinazione.

24. – La scarsa attenzione prestata dalla Convenuta alle affermazioni dell’Attore, che condizionavano la stipulazione del contratto matrimoniale, nonché la finalizzazione dolosa della nubenda al medesimo, erano, invece, chiaramente note ai familiari dell’uomo, le cui deposizioni, a differenza di quelle rese dai congiunti della comparte, in piena assonanza tra loro ed in assoluta confluenza con il restante complesso probatorio, forniscono un vero argomento di prova del dedotto, ed invero:

La madre dell’Attore, precisa di essere venuta a conoscenza nel giugno del 2001, ossia quatto mesi appena dopo la celebrazione delle nozze, direttamente dal figlio, che:

- prima delle nozze Laura gli aveva detto di aver sottoscritto “*una sola fideiussione e che quella era l’unica in essere”* a favore della cooperativa di cui era socia;

 - “*egli aveva deciso di non sposare più Laura, in quanto spaventato per l’operato di lei*” perché “*avrebbe messo a rischio la loro famiglia*”. Il figlio, sentì perciò il bisogno di chiedere alla nubenda tutta la verità sull’ammontare dell’impegno fideiussorio e sulla sua durata. Laura “*lo rassicurò*” sui fatti così come li aveva narrati, cioè che una era la fideiussione, del valore sopra indicato e comunque limitata nel tempo, da garantire alla cooperativa e da lei concessa per le pressioni subìte.

 - egli dichiarò alla futura sposa “*che qualora, in seguito, avesse saputo che i fatti non stavano così come Laura gli aveva detto, non avrebbe esitato a lasciarla*”.

Quando poi Giorgio fu assunto nell’ufficio legale della Banca *omissis*, testimonia la mamma che egli poté ancor meglio indagare sulle circostanze riferitegli da Laura e constatare, come già avuto modo verso la fine di giugno del 2001 (con una delega per esigenza della moglie che necessitava della documentazione bancaria indispensabile nel giudizio), che ciò che ella gli aveva dichiarato prima delle nozze era completamente falso. Infatti, le fideiussioni erano di un certo numero, tutte firmate in epoca precedente le nozze e la “*situazione economica in cui Laura versava*”, in virtù di queste prestate garanzie, risultava gravemente esposta nei confronti del sistema bancario.

Inoltre, davvero grave era il fatto che quella fideiussione che ella diceva al futuro sposo di non aver firmato, almeno ancora al *omissis* Gennaio 2001, era stata da lei già sottoscritta il (*alcuni giorni prima)*.

Lasorella dell’Attore, attesta che: “(…) *proprio nell’imminenza delle nozze* (*…*) [la Convenuta] *fu costretta a firmare una fideiussione di due miliardi e quattrocento milioni di vecchie lire, asserendo di essere l’unica fideiussione e di durata temporanea*”.

Giorgio, dice la Teste, essendo di animo buono, incapace di scorgere negli altri solo negatività, soprassedette all’impulso di mandare a monte le nozze già preparate, e, seppure con tutti i dubbi del caso, volle credere alle parole di Laura, riservandosi a dopo la verifica del loro contenuto e cioè “*che quella fideiussione era unica e temporanea*”. Quindi, quale Teste diretta, riferisce: “*Eravamo presenti io e mio marito quando Laura espose questa sua versione e posso attestare che mio fratello reagì dicendole che qualora avesse in seguito saputo che le cose non stavano così come ella asseriva, non avrebbe esitato a lasciarla. Mio fratello, praticamente, poneva come condizione essenziale il fatto che veramente le cose stessero così come Laura diceva*”.

L’Attore, prosegue la Teste, per sua indole non avrebbe mai vissuto una vita matrimoniale col pensiero angoscioso di veder svanita, per una spregiudicata scelta affaristica della comparte, la tranquillità domestica. Quella normalità quotidiana era il suo modo di intendere la vita. Le circostanze del suo vissuto lo dimostrano: ufficiale di complemento nel servizio militare, con una sola significativa storia sentimentale, impiegato di banca nella vita civile, gli impegni parrocchiali e diocesani sempre assolti con riconosciuta evidenza, figurano una personalità lontana mille miglia dallo spregiudicato imprenditore che, attraverso marchingegni finanziari, è disposto a rischiare grosso per raggiungere un profitto. Non così Laura, dal chiacchierato passato sentimentale, dall’inquieto vissuto lavorativo: socio e consigliere di amministrazione di una s.r.l, ma anche dipendente della stessa. Data la prassi di utilizzare il prestito bancario per operazioni lucrose e nello stesso tempo rischiose per gli amministratori, perché quelle operazioni erano garantite dalle fideiussioni di tutto l’organo gestionale, la Convenuta — ribadisce la Teste — aveva il dovere morale e giuridico di informare l’Attore sulle operazioni passate da lei impegnate a garanzia delle anticipazioni fatte a suo tempo dalle banche creditrici, e sul rischio che il suo patrimonio personale poteva essere aggredito da queste se fossero rimaste insoddisfatte del loro credito. Ma ella, volutamente, si astenne dal comunicarlo al futuro marito, il quale, tormentato dal dubbio che la realtà fosse diversa da come gli era stata presentata, “*oppose una condizione per il matrimonio dopo che venne a sapere della fideiussione sottoscritta da Laura* (…) *Giunse ugualmente a sposarla ritenendo sincera la versione dei fatti da lei riferita*”. E cioè: “*che quella fideiussione era unica e temporanea*”. La Teste, aggiunge: “ *qualora in seguito egli avesse accertato che non fosse così* (*…*) *l’avrebbe lasciata*”.

Anche nella cerchia dei familiari dell’Attore, la circoscritta fideiussione, pur nella sua dimensione unitaria e quantitativa, era considerata perturbativa del costituendo consorzio coniugale, in quanto Giorgio, al momento, non aveva un reddito stabile, né era proprietario di alcun immobile (come riferisce la stessa Convenuta), per cui “*una tale somma di danaro* (…) *avrebbe costituito un grave rischio alla serenità di coppia e alla nascente famiglia*”. Ma lo dimostra anche il fatto — sottolinea la medesima Teste — che le preoccupazioni dell’Attore non vennero meno nell’emettere il consenso matrimoniale. Infatti, proprio perché non era completamente convinto, egli, insieme a chi protestava, ingannandolo, che la fideiussione costituiva una esperienza solitaria ed irripetibile non sperimentata nel passato, scelse, ad ogni buon conto, “*il regime della separazione dei beni*”.

Quindi, la Teste limita a quattro anni la durata del consorzio di vita e di amore coniugale tra il fratello e la Convenuta. Il fatto, poi, che alle Parti nacque, dopo circa dieci mesi, il primogenito *omissis*, è un elemento da tenere in considerazione, per capire l’ostacolo che si interpose, al precipitare della risoluzione del contratto matrimoniale, all’Attore, unitamente alla sua indole di “*persona onesta”.* Egli, infatti, ebbe il modo di scoprire il raggiro che aveva subìto da parte della Convenuta perché non le sfuggisse il matrimonio fortemente voluto: oltre alla fideiussione confessatagli, altre erano state prestate precedentemente ed erano ancora efficaci. Il tutto per un importo di svariati miliardi di vecchie lire!

Al contempo, egli volle dare alla Convenuta, che continuava a negare ed a nascondersi dietro a pretestuose interpretazioni, un’ulteriore opportunità: sostenere in giudizio la tesi che lei andava sostenendo, ossia d’essere stata costretta a sottoscrivere le fideiussioni. Ma quando il Tribunale adito sentenziò “*la falsità di lei* … (l’Attore) *non esitò a chiedere la separazione legale*”.

Anche il fratello dell’Attore si dichiara testimone diretto della condizione apposta da Giorgio al matrimonio, quando la fidanzata gli disse che la fideiussione da firmare non era stata preceduta da altre. “*Dieci giorni*” — dice il Teste — mancavano alle nozze, ed “*ormai tutto era stato approntato*”, per cui fu più facile porre una condizione da parte di Giorgio, che rinviare la cerimonia nuziale.

Ma al terzo mese di convivenza coniugale (maggio 2001), ricorda il Teste, la vita matrimoniale entrò in crisi. Ciò avvenne quando la Convenuta fu costretta a dire al marito che la garanzia fideiussoria, di cui gli aveva tempo prima parlato, non era sufficiente e c’era bisogno di un adeguamento più oneroso. L’indole della donna e la sua particolare scaltrezza, nonché tutto il suo contesto familiare, portarono Giorgio ad essere accorto nel raccogliere prudentemente tutte le prove per poter smascherare definitivamente chi l’aveva raggirato ed ingannato.

Difatti egli non negò alla moglie di “*seguirla sul piano legale*” in quanto ancora ella continuava a non dire la verità, ma quando prese atto dalle motivazioni della sentenza depositata nel procedimento penale in data *omissis* giugno 2005, che inequivocabilmente cristallizzavano — per decisione di un Tribunale Penale — la posizione della Convenuta per le fideiussioni prestate, il ruolo avuto con il Presidente e Direttore della Cooperativa, nonché la normalità sin dalla sua assunzione della prestazione di fideiussioni, l’Attore poté finalmente avere certezza di essere stato ingannato e raggirato da lei; fu così irremovibile nel porre fine al matrimonio, anche se, nel corso dei tormentati successivi avvenimenti, un’altra gravidanza non voluta e di cui dubitò di essere l’artefice (precedente alla sentenza di cui si è detto), inoltre minacce di morte fattegli dai parenti della moglie, non mancarono di affaticarlo psicologicamente.

Un illuminato contributo sui contenuti delle vicende narrate dai parenti dell’Attore, è dato dall’altra sorella, la quale non manca di dare un giudizio morale sulla Convenuta che viene confermato, nella sua correttezza, dai comportamenti tenuti dai due protagonisti nel corso degli avvenimenti. Laura — la Teste riferisce —, non godeva in paese, dal punto di vista morale, di buona fama. Lontana dalla vita ecclesiale, fu grazie al fidanzato che lei “*riprese a frequentare la parrocchia e, in vista della Cresima, fece anche un cammino di catechesi*”. Ciò — prosegue la Teste —, costituiva per Giorgio un fatto “*molto importante*”, in quanto egli “*è sempre stato un religioso, praticante, aderente all’Associazione (omissis)*”, “*un puro di cuore*” dalla “*coscienza retta*”. Quanto all’avvenimento che mise nel nulla, già sul nascere, la decisione matrimoniale del fratello, la Teste evidenzia la diversa indole dei due protagonisti della storia sentimentale (circostanza questa ammessa anche dalla Convenuta): l’uno preciso, responsabile, lungimirante; l’altra spregiudicata negli affari, determinata a conseguire i propri fini anche col ricorso alle bugie, superficiale nella valutazione dei rischi, a cui, con certa irresponsabilità, esponeva anche i suoi stretti familiari, era socia di una compagine di capitale, che, anche se a responsabilità limitata, mediante la fideiussione prestata dagli informati e consenzienti soci amministratori, riversava sul patrimonio di questi tutti i rischi che quella forma giuridica di società avrebbe dovuto, in teoria, escludere per essere una cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata. In questa società, narra la Teste, la Convenuta, come socia, rivestiva la duplice figura di dipendente e di membro del CdA. Come dipendente, era una lavoratrice stretta e fidata del Presidente e, come membro del consiglio di amministrazione, seguendo la consolidata prassi della società *omissis*, sottoscriveva le garanzie fideiussorie in favore di quelle banche che anticipavano gli importi — di svariati miliardi — necessari all’attività. Erano garanzie personali che investivano tutto il patrimonio dei sottoscrittori. Una possibile inadempienza poteva travolgere l‘intero patrimonio personale del garante. Come dipendente, invece, godeva di quei diritti che i contratti di categoria prevedevano e svolgeva i compiti propri di un socio lavoratrice dipendente.

Alle confidenze della Convenuta — dichiara la Teste —, la reazione dell’Attore fu ferma e sicura: “*Non voleva assolutamente che Laura firmasse questa fideiussione*”. Ma Giorgio aveva già impegnato la propria famiglia e preparato tutto, mobilio, inviti, pranzo e pertanto si sentì costretto ad acconsentire a quella sola fideiussione, nulla sapendo che Laura, desiderosa di “*giungere quanto prima al matrimonio*”, gli aveva nascosto precedenti fideiussioni, con una cadenza annuale. Era una situazione che lei ben conosceva e che avrebbe dovuto render nota al futuro sposo: invece lei ed i suoi familiari preferirono non solo tacere, ma anche mettere in atto artifici e raggiri, ingannando volutamente l’Attore.

Va detto incidentalmente, quantunque sulla scia di quanto già precisato, che la scoperta della fideiussione di 2 miliardi e 400 milioni, firmata prima e ad insaputa del futuro sposo presso la Banca *omissis*, non era l’unica nemmeno nei confronti di detto Istituto; addirittura la Convenuta, prima del matrimonio, risultava firmataria ed ancora esposta anche dopo di esso, nei confronti sempre del medesimo Istituto di Credito, per una somma complessiva di 3 miliardi e 600 milioni (2 miliardi e 400 milioni; 200 milioni + 400 milioni + 600 milioni come risulta dalla dichiarazione della Banca del *(omissis)* luglio 2001.

Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla Convenuta, e cioè che quella fideiussione firmata prima del matrimonio di 2 miliardi e 400 milioni sarebbe stata l’unica, assorbente, temporanea e perciò senza ulteriore rinnovo, così non era perché il rinnovo e la sussistenza di tante fideiussioni per svariati miliardi rappresentavano un fisiologico *modus operandi* nel ricorrere al credito da parte della cooperativa, già da quando la Convenuta era stata assunta. Cosi pure, diversamente da come la stessa raccontava, il comportamento dei vertici della Cooperativa non fu minaccioso nei suoi confronti. Il tutto è stato appurato dall’Attore dopo il matrimonio: la certezza gli fu data dalle motivazioni emesse in data *omissis* giugno 2005 con sentenza n. *omissis* del Tribunale Penale di *omissis*.

La conseguenza della condotta della Convenuta — ne è convinta la Teste — fu quella di turbare gravemente il consorzio di vita coniugale al di là degli stessi legittimi timori. L’Attore non avrebbe mai sposato, se ne avesse avuto contezza, una donna con tale indole, carattere e temperamento, come poi ebbe a risultare dal succedersi vorticoso dei fatti. Tutto ciò compromise irreversibilmente la vita coniugale, facendo venir meno anche la fiducia concessa *sub* *conditione*.

Contava ella — prosegue la sorella dell’Attore — sulla credulità di lui, che era tanto religioso, quietandolo e facendogli credere di essere il “*suo sostegno morale*”, colui che l’avrebbe convertita.

Giorgio — la Teste riferisce —, dopo aver acconsentito alla prestazione di quella fideiussione, che egli credeva unica, non rimanendo convinto delle assicurazioni fattegli, poiché una insolvenza era sempre possibile e ciò avrebbe messo “*a serio rischio l’economia della futura famiglia*”, pieno di dubbi pose sotto condizione il matrimonio che stava per celebrare, confidando alla sorella: “*io non riterrò valido il mio matrimonio* (…) *se Laura* (*…*) *mi ha tenute nascoste altre cose, o non mi ha detto la verità su questa situazione*”.

Ed il travaglio dell’Attore, credente praticante, consapevole di porre questa condizione come l’unica cautela alla celebrazione di un “sacramento legato”, fu ben visibile alla sorella, nonché alla madre, il giorno del matrimonio.

 L’avvocato Michele Neri è stato, per la sua professione, patrocinatore della Convenuta presso i Tribunali civile e penale. Egli si dichiara amico delle Parti ed attesta che l’Attore, solo dopo il matrimonio, venne a conoscere che in capo alla moglie vi erano non una, ma più fideiussioni di cui ella, insieme agli altri soci, ne rispondeva personalmente, per l’intero importo. Queste ammontavano a svariati miliardi delle vecchie lire. Il Teste fa notare che l’Attore “*ebbe ad incontrare*” il Presidente della società solo nel giugno 2001, ossia quattro mesi dopo la celebrazione delle nozze, nel periodo in cui il rappresentante della società stava per chiedere ai soci ulteriori sottoscrizioni per lo sconto di cambiali per circa 800 milioni e per escludere dalla compagine sociale, ma non dal posto di lavoro, la Convenuta. Sebbene questa, precedentemente, non si era mai sottratta a prestare garanzie col medesimo mezzo giuridico.

25. – Com’è constatabile, si tratta di Testi diretti e di tempo non sospetto, che depongono senza concertato conformismo, specie se si riflette sulle circostanze di fatto e di tempo scrupolosamente indicate, in piena assonanza fra loro ed in assoluta confluenza con il restante complesso probatorio.

Di conseguenza, la loro testimonianza, ratificante in pieno l’assunto attoreo, va necessariamente accolta, anche perché gli autori di essa, naturalmente qualificati, acquistano ulteriore credibilità in ragione del confidenziale rapporto a suo tempo instaurato con i protagonisti della vicenda in esame, nonché per la personale partecipazione agli eventi prodotti.

26. – Tale riconoscimento non è estensibile ai Testi di parte Convenuta, il cui apporto è contrassegnato di evidenti contraddizioni.

La zia della Convenuta testimonia che questa, quando avviò la relazione amorosa con l’Attore era già laureata in lingue (ma non è esatto) “*e lavorava presso la Cooperativa ed era anche socia*”. Il periodo di fidanzamento è durato circa due anni: da agosto 1999 a febbraio 2001. Poiché la nipote lavorava in Puglia e l’Attore svolgeva il servizio militare nel Nord Italia (1999-2000), i due si frequentarono poco. Nell’imminenza delle nozze (avvenute il (*omissis*) febbraio 2001) la Cooperativa, dovendosi ingrandire, chiese ai soci e agli amministratori la sottoscrizione di fideiussioni. Laura lo riferì a Giorgio, il quale andò a parlare col Presidente della società. In seguito, poiché Laura aveva accolto l’invito del Presidente, dovette scrivere una lettera di recesso dalla sottoscrizione, su sollecitazione di Giorgio. Questo contrasto di opinioni, per la sua serietà, influì sui sentimenti e fu causa di una breve interruzione su iniziativa dell’Attore, il quale (come hanno attestato gli altri Testi di parte convenuta) “*scomparve per una settimana circa*”. Evidenzia la Teste che l’Attore era esperto di questioni legali e quindi del valore e degli effetti delle fideiussioni, poiché, una volta finito il servizio militare, “*aveva messo su un piccolo studio legale*” cominciando “*ad esercitare l’avvocatura*”. La stessa, sottolinea che l’Attore era una persona che godeva la stima di tutti e “*che si faceva voler bene da noi tutti*”. La Teste narra, poi, che, circa un anno dopo le nozze, l’Attore fu assunto da una banca e, per svolgere questo lavoro si trasferì in Lombardia con la famiglia. Nel frattempo nacque il primogenito e, a distanza di due anni, nel 2003, nacque la secondogenita. Ricorda anche che, sebbene i loro famigliari non sapessero “*nulla di quello che succedeva tra di loro*”, dopo, (presumibilmente durante il processo di separazione) vennero a conoscere che già durante i primi mesi di matrimonio, quando la Convenuta era gravida, i litigi tra le Parti erano accesi, tanto che “*lui le usò le mani*”.

La testimonianza del padre della Convenuta contiene delle precisazioni e delle notizie, omesse dalla figlia, che sono molto importanti per la ricerca della verità nella presente causa. Egli chiarisce che:

1) Laura non era una semplice impiegata addetta all’export, ma molto di più: “*Era nei quadri dirigenziali della cooperativa (…) ed era entrata a far parte del consiglio di amministrazione: quindi socia ed amministratrice della stessa*”.

2) soprattutto il Teste ammette che la Convenuta, non solo alla vigilia delle nozze aveva sottoscritto fideiussioni di rilevante importo, ma le aveva sottoscritte “*anche negli anni precedenti*”. Notizia questa, che la figlia, conoscendo l’indole prudente e temperante del prossimo sposo, aveva mancato di fargli conoscere, proprio perché (come in prosieguo avvenne) la conoscenza delle responsabilità assunte lo avrebbe indotto a rivedere la decisione matrimoniale. Cosa che lei, essendo innamorata, non voleva.

A questo punto la testimonianza del padre della Convenuta si rivela contraddittoria e falsa. È una testimonianza falsa quando afferma che “*L’Attore era a conoscenza delle sottoscrizioni effettuate*” dalla figlia, poiché tale affermazione egli la deduce da una circostanza (e quindi non dalla diretta audizione): quella “*che*” il prossimo genero “*andò a parlarne col presidente della cooperativa*” prima delle nozze. Di questo colloquio però egli dichiara, “*di non sapere*” se l’oggetto riguardava “*una o più fideiussioni*” o altro; colloquio che in effetti non vi è mai stato prima del matrimonio, come confermato dall’Avv. Neri. Il padre della Convenuta argomenta che la firma delle fideiussioni rientrava nell’ordinaria attività degli amministratori, imputandone la conoscenza all’Attore indiscutibilmente; cosa che, invece, contrasta con quanto egli dopo dichiara, e cioè: “*che prima del matrimonio non si è mai parlato di fideiussioni*”. Pertanto, che l’Attore andò a parlare col presidente della cooperativa non può dimostrare ciò che è da dimostrare: il numero delle fideiussioni sottoscritte prima delle nozze. Il Teste, poi, riconosce di non essere a conoscenza di come andò la vita matrimoniale, della quale riferisce che ebbe inizio il *omissis* febbraio 2001, che nel novembre dello stesso anno nacque il primo figlio e due anni dopo, cioè il *omissis* 2003, la secondogenita. Lo stesso stigmatizza di aver sempre ammirato e amato il genero a cui, come segno di considerazione, più volte aveva donato somme di denaro, e, come segno di affidabilità, aveva fatto transitare sul conto corrente di lui tutte le somme di denaro che regalava alla figlia ed ai nipoti. Il Teste pone altresì in risalto che la figlia perse la qualifica di socio nel giugno 2001, mentre ciò avvenne nel 2002, quand’ella si trasferì col marito in Lombardia.

 In altre parole, egli tenta di attribuire, non al rifiuto conseguente alle pressioni dell’Attore di sottoscrivere altre fideiussioni, la fine del rapporto sociale, avvenuto nel 2001, come risulta dal verbale n. *omissis* della società, ma al trasferimento della figlia in altra città, per seguire il marito nel luogo del suo nuovo lavoro.

Ricapitolando per aver ben chiaro il susseguirsi degli avvenimenti:

-il matrimonio è del 10 febbraio 2001;

-l’esclusione dalla società è del giugno 2001;

-il trasferimento ad altra città (*omissis*) è del gennaio 2002.

-tra il mese di giugno 2001 e il trasferimento nel 2002, si inserisce la nascita del primogenito avvenuta a novembre 2001 in quel di (*omissis*).

 Evidente è il tentativo del Teste di far ben figurare la figlia nell’intera vicenda a danno del genero, che invece tratteggia come un personaggio dall’apparenza buono, ma fondamentalmente approfittatore delle altrui sostanze ed interessato esclusivamente ai soldi.

Quanto al teste Luigi Indaco è da osservare che egli, nel periodo prematrimoniale, solo “*qualche volta*” ha visto insieme le Parti. Infatti, afferma che la Convenuta “*era sempre in giro per l’Italia*”. Aggiunge anche di non conoscere le cause di malumore che i due manifestarono prima delle nozze. Ma poi dichiara, con evidente contrasto, che “*l’Attore mal sopportava questo fatto*” e cioè che la Convenuta fosse sempre in giro per l’Italia, svuotando di attendibilità le sue affermazioni.

Circa le “fideiussioni” che i soci della cooperativa prestavano, il Teste, quale revisore dei conti e Presidente del Collegio Sindacale in seno alla Cooperativa, risulta poco più affidabile. Egli dichiara che: a) erano obbligatorie; b) erano temporanee; c) erano di importo (rispetto al capitale sociale e alla caratteristica cooperativistica della società) molto elevato per i soci, che erano costretti a prestare a garanzia, quasi sempre, con tutto il loro patrimonio.

Invero:

 - quanto all’obbligatorietà ciò è falso. Di fatto le garanzie impegnavano tutti i soci e ciò non era previsto dallo statuto;

- quanto alla temporaneità, il principio di fatto era eluso poiché la cadenza delle singole fideiussioni era quasi annuale e l’importo molto elevato e, pertanto, essa finiva per annullare la brevità e conseguentemente, insieme alla obbligatorietà, esponeva il patrimonio personale dei soci amministratori, ad un rischio continuo nel tempo, snaturando di fatto la Cooperativa a R.L, in una società a responsabilità illimitata.

Michele Giallo, attualmente con residenza in Bari, testimonia di conoscere la famiglia dell’Attore poiché originario dello stesso paese. Dichiara di aver conosciuto l’Attore solo nel 1999, quando cominciò a relazionare con la Convenuta. A differenza del Teste Luigi Indaco, Presidente del Collegio sindacale in seno alla Cooperativa, attesta di aver incontrato spesso le Parti nel corso del loro fidanzamento e di sapere che l’Attore era un uomo religioso e persona molto buona. Dichiara anche che il medesimo, nell’imminenza delle nozze, si mostrò infastidito per il fatto che il futuro suocero intestasse alla figlia la casa coniugale che stava donandole, ma, precisa, di non aver assistito a ciò di persona. Infatti, egli precisa, che è stato il padre della Convenuta a riferirglielo.

Contro le affermazioni del Teste, che avrebbero voluto indurre il Giudice ponente ad accettare, ad istruttoria compiuta, il capo aggiuntivo dell’incapacità psichica nell’Attore, al *Restrictus* del Patrono di questi, è allegata idonea certificazione rilasciata dal Centro di Salute Mentale – Servizio Sanitario Regione; essa costituisce riprova dell’animosità e della poca credibilità della Convenuta e dei Testi da lei addotti a supporto delle proprie tesi.

27. – Agli Atti sono stati acquisiti anche i Verbali della Società *omissis,* riguardanti gli anni 2000 e 2001, contraddistinti dai nn. *omissis* e conosciuti dall’Attore dopo il matrimonio in quanto richiesti da parte della moglie alla Società nell’ambito dei contenziosi insorti con la stessa Cooperativa.

 Da essi si evince quanto segue:

- risponde a verità che nel gennaio 2001 la Convenuta, presaga delle imminenti difficoltà della cooperativa, lamenta in Consiglio l’eccessiva onerosità, per i soci che fanno parte del CdA, delle garanzie fideiussorie a cui sono obbligati. Dal tenore del Verbale n. *omissis* si deduce che tale forma di garanzia è stata sottoscritta anche nel passato. Sic: “(…) *prima della scadenza della firma delle fideiussioni annuali* (*…*) *Il Consigliere [Laura Rossi] propone (…) onde poter approfondire e discutere il problema della estinzione delle fideiussioni bancarie in corso e future”*. Ed ancora: “*Il Consigliere [Laura Rossi] dichiara che (…) ritiene le attuali garanzie fideiussorie* (ndr: già) *prestate alle banche eccessivamente gravose, anche tenuto conto della effettiva utilizzazione dei conti e dei fidi affidati (…). Inoltre, trattandosi di una Cooperativa (…) per cui il patrimonio non è divisibile materialmente tra gli stessi Soci, ancor di più l’esposizione del patrimonio personale di ognuno di essi è altamente elevata*”;

- nel marzo 2001 quel presagio prende corpo: il progetto che aveva previsto l’ampliamento di fabbrica e l’assunzione di nuove unità operative e che prevedeva un contributo di circa il 50% del costo dell’intervento, doveva essere rimandato ad epoca successiva a quella fissata, perché una variante del piano di costruzione aveva provocato un ritardo;

- nel giugno 2001 (sono trascorsi 4 mesi dalla celebrazione delle nozze) il CdA della Società viene urgentemente convocato. All’ordine del giorno vi è la richiesta di nuove fideiussioni a carico dei soci amministratori e la comunicazione di un insoluto, da parte di una società, di 2 miliardi e 300 milioni che quella richiesta ha provocato. La Convenuta è presente e, contravvenendo ancora una volta alle assicurazioni fatte al marito di non sottoscrivere altre garanzie, accetta, insieme agli altri amministratori, di accogliere l’invito del presidente;

- dopo appena una settimana dal precedente consiglio di amministrazione, i consiglieri — assente la Convenuta — decidevano di escluderla dall’organo deliberativo, poiché, nel frattempo, ella aveva ritrattato l’accettazione dichiarata la settimana prima. Il Consiglio di amministrazione ribadiva che ella rimaneva dipendente della Società con tutti i diritti acquisiti lungo il corso del rapporto, smentendo di avere, nel passato, pressato su di lei minacciandola di pretenderne le dimissioni. In questa riunione il presidente esponeva che l’urgenza della sottoscrizione delle nuove fideiussioni era stata causata da una ulteriore urgenza di liquidità: dovevano infatti essere scontate delle cambiali per circa 800 milioni e l’istituto bancario pretendeva garanzie.

28. – Il Difensore del Vincolo, riguardo al primo capo non avanza ragionevoli dubbi, mentre per il secondo evidenzia delle difficoltà oggettive. Sono delle acute osservazioni, ma solo formali, proprie di chi è chiamato *ex officio* a proporre ed esporre tutti gli argomenti che, ragionevolmente possono essere addotti contro la dichiarazione di nullità.

Comunque le difficoltà proposte s’infrangono contro il complesso delle prove afferenti la tesi attorea, sotto la duplice accusa. Ed a conforto del Difensore del Vincolo c’è da dire che, nel caso, *facta sunt potentiora verbis.*

29. – In conclusione, gli esiti istruttori, assunti nel loro senso e significato globali, provano, con morale certezza, la nullità del matrimonio in esame per condizione apposita dall’Attore, nonché per il dolo, finalizzato al matrimonio ed ordito dalla comparte, donna imprudente, avventata negli affari, irresponsabile nella gestione familiare. Una "qualità" negativa che, per sua natura, è in grado di perturbare gravemente la comunanza della vita coniugale in qualsiasi matrimonio, non solo in quello in esame.

30. – Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi, sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, avendo solo Dio davanti agli occhi e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue: *«CONSTA della nullità del matrimonio in esame per: Condizione apposta dall’Attore; CONSTA della nullità del matrimonio in esame per: Dolo ordito dalla Convenuta».* Si risponde, pertanto, ai dubbi concordati: AFFERMATIVAMENTE *AD OMNIA*.

Si fa divieto a *Giorgio Bianco*, Attore, e a *Laura Rossi*, Convenuta, di contrarre nuovo matrimonio *inconsulto Ordinario loci in quo matrimonium celebrandum est, iuxta can*. 1684 e artt. 250 e 251 § 2 dell’Istr. *Dignitas Connubi.*

31. **–** Le spese sono a carico della parte attrice e sono liquidate secondo le norme della Conferenza Episcopale Italiana.

32. – Così sentenziamo. Ed ordiniamo che questa Sentenza definitiva sia notificata a chi spetta e venga mandata ad esecuzione a norma di legge, fatto salvo il diritto di Querela di nullità (iuxta cann. 1620-1622) e di ricorrere in Appello (iuxta can. 1628), anche direttamente alla Rota Romana (iuxta can. 1444 § 1, 1°).

BARI, dalla Sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, lì 20.03.2014

Paolo Oliva, Presidente

Giuseppe Pica, Ponente

Pasquale Larocca

 (*Omissis*)

1. (\*) In questo volume della Rivista abbiamo deciso di pubblicare questa sentenza di un Tribunale Regionale insieme al Decreto di conferma della Rota Romana. Vedi, alla fine del decreto di conferma, nota di H. Franceschi, *La relazione tra dolo e condizione e la natura della qualità che può perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale*. [↑](#footnote-ref-1)